

**Regolamento
degli studi e degli esami**
(del 20 settembre 2010)

IL CONSIGLIO DELL'ACCADEMIA DI ARCHITETTURA

viste la Legge sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995
e le direttive della Comunità Europea
sugli studi universitari di architettura e sulla formazione dell'architetto,

emana il Regolamento seguente

(laddove ricorrano solo di genere grammaticale maschile,
le denominazioni sono intese in tutti i generi)

A. Disposizioni generali

Art. 1

Titoli

¹L'Accademia di architettura conferisce i titoli seguenti:

- Bachelor of Science in Architecture USI (BSc arch. USI) / Laurea breve in architettura;
- Master of Science in Architecture USI (MSc arch. USI) / Laurea specialistica in architettura;
- Master of Arts / Laurea magistrale in Storia e teoria dell'arte e dell'architettura (MSTAA USI)
- PhD in Architettura / Dottorato di ricerca in Architettura, in Scienze Tecniche o in Filosofia.

²L'Accademia di architettura può organizzare, sia in proprio che in collaborazione con altre istituzioni, corsi post-laurea e conferire titoli di Master of Advanced Studies (MAS).

Art. 2

**Campo di
applicazione**

¹Questo Regolamento disciplina le procedure di verifica e di valutazione relative ai titoli di Bachelor e Master conferiti dall'Accademia di architettura.

²Il conferimento del Master of Advanced Studies, del Dottorato o di eventuali altri titoli è disciplinato da appositi Regolamenti.

Art. 3

**Organi e
competenze**

¹Eventuali problemi di interpretazione connessi con l'applicazione del presente Regolamento, in particolare riguardanti le procedure di ammissione e lo svolgimento degli esami, sono di competenza della Facoltà.

²Gli organi preposti agli esami sono:

- il Delegato agli studi;
- la Commissione per gli esami e la mobilità;
- gli Esaminatori;
- i Direttori di programma.

³Il Delegato agli studi (di seguito “il Delegato”) è nominato dal Consiglio dell’Accademia, incaricato a tempo determinato di coordinare gli esami, gli studi e la pratica.

⁴La Commissione per gli esami e la mobilità (di seguito “la Commissione”) è nominata dal Consiglio dell’Accademia con incarico a tempo determinato per stabilire le modalità della mobilità, dell’assegnazione delle borse di studio, dell’applicazione dei Regolamenti, nonché per aiutare il Delegato nello svolgimento dei suoi compiti. Il Delegato e la Commissione, inoltre, in caso di necessità, decidono sui contenziosi a nome del Consiglio dell’Accademia.

⁵Gli Esaminatori sono i docenti titolari dei rispettivi corsi. In caso di impedimento dell’Esaminatore a presenziare all’esame, il Delegato e/o la Commissione provvede a nominare un sostituto con le competenze specifiche.

Art. 4

European Credits Transfer System (ECTS)

¹L’Accademia adotta il sistema europeo di valutazione dell’attività di studio a livello universitario European Credits Transfer System (ECTS).

²Il conseguimento del BSc arch. equivale a 180 ECTS e quello del MSc arch. ad altri 120 ECTS. L’intero ciclo di studi equivale a 300 ECTS.

³Il conseguimento del MSTAA equivale a 120 ECTS (vedi Art. 39, cpv. 4).

⁴I crediti di un corso, rispettivamente di un atelier, sono acquisiti solo se l’esame è superato con una nota sufficiente (vedi Art. 13, cpv. 1).

Art. 5

Mobilità

¹L’Accademia di architettura sostiene lo sviluppo di rapporti di scambio di studenti con università scelte, in Svizzera nell’ambito del programma Mobilité Suisse, in Europa nell’ambito del programma SEMP/Erasmus e nel resto del mondo sulla base di accordi bilaterali specifici.

²La Direzione stabilisce ogni anno, per l’anno accademico seguente, con quali università e per quanti studenti sottoscrivere un accordo di scambio. I posti definiti vengono messi a concorso fra gli studenti dell’Accademia interessati ed i vincitori, scelti in base al curriculum di studio già svolto, frequentano, durante l’anno accademico seguente, i corsi concordati presso le università ospitanti.

³Studenti provenienti da altre università che intendono iniziare o continuare gli studi all’Accademia sono valutati dalla Commissione.

⁴I programmi di mobilità si svolgono di regola durante il 3° anno di Bachelor, secondo le direttive aggiornate annualmente dal Consiglio dell’Accademia.

Art. 6

Congedi

¹In caso di maternità, servizio militare obbligatorio, malattia e altre circostanze rilevanti a giudizio della Commissione, può essere concesso allo studente un periodo di congedo.

²Durante il Master viene concesso un congedo massimo di 2 semestri.

³Lo studente al Master di regola non può interrompere lo studio per più di 2 semestri (pratica o congedo).

⁴Lo studente in congedo mantiene l’immatricolazione pagando una tassa ridotta e beneficia della legittimazione come studente, ma non può frequentare alcuna attività didattica.

⁵Lo studente in congedo può sostenere unicamente esami di corsi già frequentati (vedi Art. 8, cpv. 3).

- Art. 7 Lingua d'insegnamento**
- ¹La lingua d'insegnamento principale è l'italiano; singole lezioni, corsi, laboratori o atelier e relativi esami possono essere svolti in inglese.
- ²Su richiesta specifica e con il consenso dell'Esaminatore, gli esami e le relazioni di corso, in particolare i testi di progettazione, possono essere sostenuti in un'altra lingua. Resta riservata la facoltà alla Commissione di decidere in merito.
- Art. 8 Sessioni d'esame**
- ¹Sono previste tre sessioni di esami: alla fine del 1° semestre (sessione invernale), alla fine del 2° semestre (sessione estiva), prima dell'inizio del nuovo anno accademico (sessione autunnale).
- ²Gli esami di ogni singola disciplina si tengono solo in due appelli: sessione invernale e autunnale per i corsi del semestre autunnale; sessione estiva e autunnale per i corsi del semestre primaverile.
- ³Lo studente può sostenere un esame di un corso che ha frequentato in un anno accademico precedente solo se il contenuto del corso è considerato equivalente o affine e se le regole di cattedra prevedono un recupero in sessioni successive. Resta riservata la facoltà alla Commissione di decidere in merito.
- Art. 9 Modalità d'esame**
- ¹L'esame è una prova in cui sono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.
- ²Il docente definisce e comunica per iscritto all'inizio del corso eventuali modalità e condizioni che lo studente deve soddisfare per accedere all'esame del corso.
- ³La verifica delle conoscenze acquisite è organizzata dal docente di ciascun corso con un esame relativo al programma.
- ⁴Il docente può sostituire, parzialmente o integralmente, un esame con esercizi o tesi svolte durante il semestre. Le modalità di valutazione saranno comunicate dal docente all'inizio del corso.
- ⁵Il Delegato ed il Direttore di programma hanno la facoltà di verificare gli esami previsti, accertandone con il docente la congruenza con il presente Regolamento.
- ⁶La valutazione dell'esame è sempre individuale, anche qualora le prove d'esame implicino la partecipazione a lavori collettivi.
- Art. 10 Iscrizione agli esami**
- ¹Può iscriversi agli esami lo studente che è regolarmente immatricolato all'Accademia di architettura ed ha pagato le tasse previste.
- ²La domanda d'iscrizione deve essere inoltrata alla segreteria dell'Accademia nella forma e nei tempi richiesti dalla segreteria stessa.
- ³L'Esaminatore controlla che gli studenti iscritti al suo esame abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame. In caso contrario informa la segreteria e lo studente della sua esclusione.
- ⁴Il candidato non può iscriversi all'esame di un corso già superato o del suo equivalente.
- ⁵L'equivalenza (affinità) dei corsi è fissata annualmente dalla Commissione d'intesa con i professori responsabili delle rispettive aree disciplinari.
- ⁶Di regola, studenti dei cicli Bachelor e Master possono sostenere solo esami del proprio ciclo.
- ⁷In caso di dubbio, la decisione spetta al Delegato e/o alla Commissione.

- Art. 11**
Ritiro
- ¹Il candidato può ritirarsi da un esame nei termini comunicati dalla segreteria. Fa stato la data del timbro postale o del messaggio di posta elettronica.
- ²Il candidato che non si presenta ad un esame o non lo porta a termine senza una valida giustificazione viene considerato respinto per quell'esame con la nota 1 (vedi Art. 13, cpv. 1). L'eventuale giustificazione non viene considerata se non è presentata in segreteria dallo studente in forma scritta entro 15 giorni dall'esame stesso.
- ³In caso di dubbio, la decisione spetta alla Commissione.
- Art. 12**
Forma
- ¹La materia di un corso può essere esaminata in forma scritta, in forma orale o entrambe.
- ²Spetta al titolare definire, all'inizio del suo corso, la forma della prova e ogni altro aspetto che concorre a determinare le note dell'esame.
- ³I docenti, d'intesa con il Delegato o la Commissione, hanno la possibilità di valutare le competenze e la preparazione degli studenti durante il corso, attraverso verifiche orali o scritte in sede di esercitazioni o nella parte seminariale dei corsi, e di tenere conto dell'esito delle verifiche in termini di accrediti che concorrono a definire la valutazione complessiva.
- ⁴Per ogni esame orale è obbligatoria la presenza del docente e di un assistente o di un altro docente dell'Accademia di architettura. La delega di un esame ad altri deve essere autorizzata dal Delegato o dalla Commissione.
- Art. 13**
Valutazione
- ¹La nota di valutazione per il BSc arch. e il MSc arch. è definita secondo una scala da 1 a 10 senza mezzi voti. La nota di valutazione per il MSTAA è definita secondo una scala da 1 a 10 con mezzi voti. Sono considerate insufficienti le note inferiori a 6. La valutazione di prove intermedie o preliminari può essere binaria (accettato/respinto).
- ²I voti d'esame sono riportati in un certificato (Transcript).
- Art. 14**
Ripetizione e tasse
- ¹Lo studente del BSc arch. e del MSc arch. respinto ad un esame può ripeterlo solo un'altra volta. Una tassa di CHF 100.- è dovuta per ogni esame ripetuto.
- ²Lo studente del MSTAA respinto ad un esame può ripeterlo altre due volte.
- Art. 15**
Critica di progetto (BSc arch. e MSc arch.)
- ¹Al termine di ogni semestre di progettazione ha luogo una critica che ha valore di esame.
- ²La nota viene comunicata ufficialmente dalla segreteria con la pagella; ogni altra forma di comunicazione non è vincolante.
- ³L'iscrizione ad un semestre implica la frequenza del rispettivo corso di progettazione. Lo studente che non si presenta in atelier per le critiche personali con il docente o con il collaboratore di atelier o diploma, è considerato respinto con la nota 1 ad eccezione dei casi di forza maggiore (vedi cpv. 4).

⁴Lo studente che per motivi di forza maggiore certificati ed accettati dalla commissione esami non può presentarsi alla verifica finale, può chiedere un tempo di preparazione supplementare pari a quello del suo impedimento. Se il tempo d'impedimento è superiore a 3 settimane, lo studente deve interrompere il progetto e riprendere nella sessione successiva. In caso di dubbio decide il Delegato. Il certificato deve essere presentato entro 15 giorni dalla prima assenza al corso, rispettivamente dalla mancata presenza all'esame.

Art. 16

Atti illeciti

¹Se nel corso di un esame scritto o nella presentazione di un progetto in un atelier di progettazione sussistono indizi che un candidato sia ricorso a mezzi illeciti, l'Esaminatore deve presentare un rapporto scritto al Delegato, che verifica, insieme all'Esaminatore interessato, la fondatezza degli indizi. Se si accerta che gli indizi sono fondati, la Commissione può decidere di respingere il candidato per quell'esame.

²L'Accademia di architettura può inoltre adottare ulteriori misure disciplinari secondo l'Art. 49.

Art. 17

Corsi obbligatori

¹I Direttori di programma stabiliscono ogni anno accademico la propedeuticità dei singoli corsi e comunica quali sono i corsi obbligatori, opzionali o facoltativi sul Piano degli studi.

²Per garantire la qualità didattica l'Accademia può limitare il numero di iscritti a corsi opzionali e a corsi facoltativi, garantendo comunque un'adeguata offerta di corsi alternativi. Questa procedura si applica sempre nel caso di atelier di progetto o interdisciplinare.

Art. 18

Pratica esterna (BSc arch. e MSc arch.)

¹Per ottenere il BSc arch., rispettivamente per accedere al MSc arch., è necessario aver sostenuto in totale almeno 9 mesi consecutivi di pratica a tempo pieno sull'arco di due semestri in uno studio di architettura approvato dal responsabile della pratica.

²La pratica è di regola svolta dopo il secondo anno di Bachelor durante due semestri consecutivi e permette l'acquisizione di 60 ECTS.

³Durante il periodo di pratica lo studente resta immatricolato pagando una tassa ridotta.

⁴Il programma del periodo di pratica viene sottoposto per approvazione al responsabile della pratica.

⁵Al termine della pratica, lo studente sostiene un colloquio e presenta al responsabile della pratica un portfolio e un certificato che documenta l'attività svolta. Il responsabile della pratica riconosce o respinge il periodo di pratica.

⁶Studenti che hanno già svolto un periodo di pratica prima di accedere all'Accademia sottopongono il lavoro svolto al Delegato, che ne valuta la rilevanza ai fini del Regolamento dell'Accademia.

⁷Per studenti che accedono al MSc arch. con un Bachelor di un altro ateneo e che devono sostenere la pratica, la stessa di svolge di regola dopo il primo anno all'Accademia.

⁸È possibile richiedere un periodo di pratica suppletivo tra la fine del Bachelor e l'inizio del Master. La richiesta della pratica suppletiva verrà valutata dal responsabile della pratica per ogni singolo caso.

⁹Durante il periodo di pratica lo studente può sostenere esami di corsi frequentati negli anni precedenti, conformemente all'Art. 8, cpv. 3.

Art. 18bis
Stage
(MSTAA)

¹Nel Piano degli studi del MSTAA è data la possibilità di effettuare, in alternativa a due laboratori didattici, un periodo unico e continuativo di stage della durata di tre mesi a tempo pieno (o uno stage a tempo parziale equivalente), che permette l'acquisizione di 6 ECTS. Per lo stage curricolare valgono le disposizioni USI contenute nelle Direttive per lo svolgimento dello stage al Master biennale.

²Se lo studente svolge lo stage durante un periodo a sé stante, lo studente resta immatricolato pagando una tassa ridotta.

³Il programma del periodo di pratica viene sottoposto per approvazione al Direttore di programma.

⁴Al termine dello stage, lo studente presenta al Direttore del Master un report sulle attività svolte durante il periodo di stage.

Art. 19
Immatricolazione

¹Vale il Regolamento sulle ammissioni e immatricolazioni USI.

²Per seguire i corsi e presentarsi agli esami è necessario immatricolarsi.

³Dopo il 1° semestre l'immatricolazione è rinnovata automaticamente dalla segreteria e confermata dallo studente tramite il versamento della tassa semestrale.

Art. 20
Ex-matricolazione

¹Per essere ex-matricolato lo studente deve fare richiesta esplicita alla segreteria.

²L'Accademia si riserva il diritto di ex-matricolare d'ufficio lo studente se questo non paga la tassa semestrale entro i termini stabiliti.

³L'Accademia si riserva il diritto di escludere uno studente per atti illeciti (vedi Art. 16 e Art. 49).

B. Bachelor of Science in Architecture USI

Art. 21
Contenuto e
durata

¹Il ciclo di Bachelor of Science in Architecture (BSc arch.) ha lo scopo di conferire allo studente una formazione di base completa che gli permette di accedere al Master. L'Accademia pone la progettazione al centro dell'insegnamento, alla quale vengono affiancati dei corsi ex-cathedra con indirizzo storico-umanistico e tecnico-scientifico.

²Il BSc arch. comporta 180 ECTS e dura di regola quattro anni, inclusi due semestri di pratica.

Art. 22
Piano degli
studi

¹Il curriculum di studio per conseguire il BSc arch. comprende:

- due semestri di formazione propedeutica (1° anno);
- quattro semestri di formazione specifica;
- almeno due semestri (minimo 9 mesi consecutivi) di pratica esterna da svolgere di regola dopo il secondo anno.

²Gli anni di formazione prevedono:

- ateliers di progettazione obbligatori per ogni semestre;
- corsi obbligatori nelle discipline umanistiche e tecniche.

Art.23
Ammissione

¹Per l'ammissione al ciclo di BSc arch. vale il Regolamento ammissioni ed immatricolazioni dell'USI.

²L'Accademia di architettura si riserva il diritto di istituire un test di graduatoria qualora il numero di richieste d'ammissione superi la capacità delle strutture, compromettendo la qualità dell'insegnamento, o non venga mantenuta una ragionevole proporzione tra utenti di diversa provenienza (numero programmato).

³Di regola, l'ammissione al BSc arch. è possibile solo al primo anno.

Art. 24**Promozione dal 1°
al 2° anno**

¹Per superare il 1° anno lo studente deve, entro la fine della sessione d'esami autunnale del 1° anno accademico:

- ottenere al minimo 30 ECTS di progettazione per l'atelier verticale e orizzontale. Per l'ottenimento di 30 ECTS di atelier verticale e orizzontale è necessaria una media ponderata di almeno 6.0;
- sostenere tutti gli esami dei corsi teorici di 1° anno con una media ponderata di almeno 6.0 ottenendo almeno 30 ECTS in totale, di cui almeno 15 ECTS su 20 nel blocco storico-umanistico e 15 ECTS su 20 nel blocco tecnico-scientifico.

Nel caso in cui in uno dei due blocchi fosse offerto un numero di crediti non equivalente, la Guida al Regolamento prevedrà una deroga specifica.

² Se la media è raggiunta ma in uno solo dei blocchi mancano al massimo 5 ECTS per il raggiungimento del minimo dei crediti richiesti per blocco, lo studente può essere ammesso al secondo anno con riserva. Gli esami mancanti devono essere superati (2 nuovi tentativi) entro la fine della sessione autunnale successiva. Il mancato raggiungimento è considerato equivalente a una seconda bocciatura del primo anno e porta all'esclusione dagli studi di architettura a livello universitario in Svizzera.

³Tutti gli esami dei blocchi storico-umanistici e tecnico-scientifici devono essere sostenuti.

⁴Esami non sostenuti saranno valutati con la nota 1.

⁵Per esami non superati non si ottengono crediti.

⁶In caso di mancato superamento del 1° anno non viene riconosciuto alcun credito ECTS per eventuali esami superati. Si deve dunque ripetere integralmente il 1° anno.

⁷Durante l'anno di ripetizione lo studente non può frequentare corsi di anni successivi o sostenerne gli esami e non può svolgere il periodo di pratica.

Art. 25**Superamento dei
blocchi di 2° anno
di Bachelor**

¹Per superare il 2° anno è necessario:

- superare i progetti equivalenti a 30 ECTS;
- sostenere tutti gli esami dei corsi teorici di 2° anno con una media ponderata di almeno 6.0 ottenendo almeno 30 ECTS in totale, di cui almeno 15 ECTS su 20 nel blocco storico-umanistico e nel blocco tecnico-scientifico.

Nel caso in cui in uno dei due blocchi fosse offerto un numero di crediti non equivalente, la Guida al Regolamento prevedrà una deroga specifica.

Art. 25a**Superamento dei
blocchi del 3°
anno di Bachelor**

¹Per superare il 3° anno è necessario:

- superare i progetti equivalenti a 30 ECTS;
- ottenere 30 ECTS di materie teoriche, di cui almeno 7.5 ECTS di corsi opzionali storico-umanistici e almeno 7.5 ECTS di corsi opzionali tecnico-scientifici.

Art. 26

**Ottenimento del
BSc arch USI**

¹Ottiene il certificato di BSc arch. USI chi ha ottenuto 180 ECTS e in particolare:

- ha superato il 1° anno;
- ha superato due progetti di 2° anno e due progetti di 3° anno;
- ha superato i quattro blocchi annuali storico-umanistici e tecnico-scientifici di 2° e 3° anno;
- ha ottenuto almeno 5 ECTS nelle seguenti discipline: Teoria dell'Arte e dell'architettura, Cultura del territorio, Tecnologia, Strutture;
- ha conseguito la pratica obbligatoria;
- ha adempiuto ai requisiti entro 6 semestri dal superamento del 1° anno (pratica esclusa).

²Il certificato di BSc arch. USI verrà rilasciato allo studente che adempie ai requisiti necessari ed ha frequentato almeno 3 semestri consecutivi (90 ECTS) all'Accademia di architettura, salvo per studenti provenienti da ETH e EPFL per i quali sono sufficienti 2 semestri e 60 ECTS.

³Di regola i corsi del Bachelor non danno diritto ad una convalida di ECTS per il Master.

Art. 27

Esclusione

¹Lo studente è escluso dagli studi di Bachelor all'Accademia nei seguenti casi:

- se non supera per due volte il primo anno all'Accademia;
- se viene respinto al primo anno in architettura una volta all'ETH o al EPFL e una volta al primo anno all'Accademia;
- se consegue due insufficienze nei corsi di progettazione semestrale di 2° anno;
- se consegue due insufficienze nei corsi di progettazione semestrale di 3° anno;
- se consegue tre insufficienze in atelier di progettazione semestrale sull'arco del ciclo Bachelor (il primo anno vale come un semestre);
- se non viene ottenuto il titolo entro il tempo massimo di 6 semestri dall'iscrizione al secondo anno (pratica esclusa);
- se il suo curriculum non gli permette di dare esami che gli diano l'accesso ai corsi dell'anno successivo o di ottenere il titolo di Bachelor.

C. Master of Science in Architecture USI

Art. 28

**Piano degli
studi**

¹Il ciclo Master of Science in Architecture (MSc arch.) ha lo scopo di portare a compimento la formazione dell'architetto. Il curriculum di studio per conseguire il MSc arch. comprende:

- tre semestri di formazione;
- un semestre di lavoro di diploma, da svolgersi durante il semestre primaverile.

²I semestri di formazione prevedono ciascuno un atelier di progettazione e corsi obbligatori, opzionali e facoltativi nelle discipline umanistiche e tecniche specifiche per il Master. Di regola, corsi del livello Bachelor non possono essere frequentati.

Art. 29**Ammissione**

¹È ammesso senza riserve al MSc arch. USI chi possiede un BSc arch. USI, ETH o EPFL.

²Può inoltre essere ammesso alle condizioni poste dall'Art. 30:

- chi è in possesso di un titolo equivalente nell'ambito degli studi di architettura. L'equivalenza è valutata dalla Commissione;
- chi possiede un titolo di Bachelor in architettura di 180 ECTS rilasciato da una Scuola universitaria professionale svizzera (vedi Art. 32, cpv. 2).

Art. 30**Procedura
d'ammissione**

¹È ammesso al MSc arch. USI il candidato che soddisfa le seguenti condizioni:

- il rispetto dei termini e la completezza della documentazione;
- la presentazione del titolo di Bachelor entro la scadenza comunicata.

²Per garantire una certa omogeneità nel livello degli studenti, l'iscrizione al MSc arch. richiede una verifica da parte della Commissione dei corsi seguiti dai candidati.

³La richiesta di recuperare più di 60 ECTS porta di regola automaticamente ad un rigetto della domanda d'iscrizione.

⁴Le disposizioni di immatricolazione possono prevedere una tassa per la valutazione del dossier. La stessa vale come cauzione in caso d'ammissione, mentre decade in caso di rigetto o ritiro della candidatura.

⁵Qualora, alla data di pre-iscrizione, il numero di candidature pervenute e adempienti i requisiti previsti per l'ammissione al MSc arch. ecceda la capienza delle strutture e dei sussidi didattici, l'Accademia ammette agli studi di Master i candidati secondo la graduatoria stabilita.

⁶Contro la decisione in merito alla domanda d'ammissione non è data facoltà di ricorso.

Art. 31**Continuazione
degli studi USI,
EPFL, ETH**

¹Candidati in possesso di un titolo di BSc arch. USI, EPFL, ETH sono in ogni caso ammessi senza richiesta di corsi supplementari.

²Senza il titolo sono ammessi con riserva al MSc arch. gli studenti dell'Accademia di architettura nei seguenti casi:

- studenti ai quali manca un progetto di atelier: possono frequentare i corsi ex-cattedra di Master, recuperando l'atelier entro il semestre;
- studenti ai quali manca solo il completamento di corsi teorici: recuperano i corsi teorici prima di iniziare il terzo semestre e frequentano il progetto di Master;
- studenti ai quali manca sia il progetto sia almeno un corso teorico di Bachelor non accedono al Master.

³Studenti dell'Accademia che non ottengono il titolo Bachelor prima di iniziare il terzo semestre di Master devono chiedere congedo e sospendere la frequenza dei corsi e atelier di Master.

Art. 32**Ammissione da
altre università**

¹Agli studenti in possesso di altri titoli può essere richiesto un complemento di formazione da effettuare prima dell'inizio del ciclo Master.

²Per gli studenti in possesso di un Bachelor in architettura SUPSI vale l'accordo specifico.

- Art. 33**
a) Ammissione al diploma
- ¹È ammesso al progetto di diploma lo studente che soddisfa le seguenti condizioni:
- è in possesso di un titolo di Bachelor o altro titolo riconosciuto equivalente;
 - ha acquisito complessivamente un totale minimo di 90 ECTS del ciclo Master dell'Accademia;
 - ha superato un elaborato teorico;
 - ha ottenuto almeno 10 ECTS nelle materie opzionali storico-umanistiche e almeno 10 ECTS nelle materie opzionali tecnico-scientifiche.
- ²Per gli studenti che hanno svolto 1 o più semestri in altre Università nell'ambito di programmi di mobilità (Socrates/Erasmus, Mobilité Suisse o altri programmi specifici riconosciuti dall'Accademia) valgono le disposizioni e le equipollenze stabilite dalla Commissione.
- Art. 34**
b) Svolgimento del diploma
- ¹Il conferimento del MSc arch. USI impegna lo studente ad elaborare un progetto, a presentarlo e a difenderlo durante le critiche intermedie e le critiche finali.
- ²È esclusa la possibilità di sostenere esami durante il periodo di diploma.
- ³Il progetto di diploma è individuale e ha una durata di un semestre accademico.
- ⁴Nel corso del semestre non è possibile cambiare atelier.
- Art. 35**
c) Presentazione del diploma
- ¹Lo studente presenta il suo lavoro davanti a una giuria per le critiche intermedie dove la giuria e il relatore accertano se lo studente può continuare il progetto o deve essere respinto per ricominciare alla sessione seguente.
- ²Per le critiche finali il relatore accerta in via preliminare, entro 3 settimane dalla data della critica, se il progetto è sufficientemente pronto per essere presentato alla giuria di diploma o se deve ricominciare il diploma durante la sessione successiva.
- ³La giuria di diploma, nominata annualmente dal Consiglio dell'Accademia, valuta il progetto, le conoscenze acquisite, la capacità di connetterle in ambito interdisciplinare e l'attitudine a presentare e a difendere le proprie idee.
- ⁴La giuria può decidere di accettare o respingere il progetto. Nel primo caso lo studente consegue il titolo di Master of Science in Architecture USI. In caso di progetti particolarmente interessanti può essere menzionata la qualifica "cum laude". I progetti respinti devono ricominciare il diploma nella prossima sessione con il nuovo tema.
- ⁵Se lo studente iscritto al semestre di diploma non si presenta in atelier per le critiche personali o non rispetta le regole di atelier, il suo progetto è considerato respinto, salvo in caso di forza maggiore.
- Art. 36**
d) Ripetizione del diploma
- ¹Lo studente che ritira il proprio progetto o è respinto alla verifica intermedia o finale deve ricominciare il diploma nella sessione successiva.
- ²Lo studente che per motivi di forza maggiore certificati e accettati dalla Commissione esami (vedi Art. 15) non può presentarsi alla verifica finale può chiedere un tempo di preparazione supplementare pari a quello del suo impedimento. Se il tempo d'impedimento è superiore a 3 settimane, lo studente deve interrompere il progetto di diploma e ricominciare nella sessione successiva. In caso di dubbio decide il Delegato.

³Lo studente che viene respinto per due volte alla critica finale di diploma è escluso dall'Accademia di architettura.

⁴Il progetto di diploma può durare al massimo 4 semestri a partire dalla data della prima iscrizione. Lo studente che, entro questo termine, non supera il progetto di diploma è escluso dall'Accademia di architettura.

Art. 37

Ottenimento del MSc arch. USI

¹Ottiene il certificato di MSc arch. USI chi ha raggiunto 120 ECTS e in particolare ha superato con successo il progetto di diploma.

²Il certificato di MSc arch. USI viene rilasciato la prima volta a chi finisce gli studi nell'anno accademico 2007-08.

³Chi possiede un titolo precedente dell'Accademia di architettura può richiedere un certificato di equivalenza.

Art. 38

Esclusione

¹Viene escluso dagli studi del ciclo Master dell'Accademia, lo studente che:

- consegue due insufficienze nei corsi di progettazione semestrali;
- ha esaurito le possibilità per conseguire 10 ECTS nelle materie opzionali storico-umanistiche e 10 ECTS nelle materie tecnico-scientifiche del ciclo Master;
- non è ammesso al progetto di diploma entro la fine del 7° semestre dall'inizio del ciclo Master;
- viene respinto per due volte al progetto di diploma;
- non supera il lavoro di diploma entro il 4° semestre dal momento dell'iscrizione allo stesso.

D. Master of Arts in Storia e teoria dell'arte e dell'architettura

Art. 39

Piano degli studi

¹Il Master of Arts in Storia e teoria dell'arte e dell'architettura (MSTAA) ha lo scopo di formare figure di storici e critici dell'arte che conoscano in maniera approfondita anche la storia dell'architettura.

²Il curriculum di studio per conseguire il MSTAA comprende:

- tre semestri di formazione;
- un semestre di tesi di laurea.

³Ciascun semestre di formazione prevede corsi obbligatori e facoltativi nelle discipline umanistiche specifiche per il Master, nonché due laboratori didattici oppure uno stage (vedi Art. 18bis).

⁴I 120 ECTS del MSTAA possono essere svolti secondo le seguenti modalità:

- 90 ECTS in corsi secondo la tipologia specificata nel Piano degli studi del MSTAA + 30 ECTS per la tesi di Master;
- 60 ECTS in corsi del Piano degli studi del MSTAA (Maior) + 30 ECTS in corsi del Piano degli studi del Master in Lingua, letteratura e civiltà italiana (MLLCI) dell'USI (Minor) + 30 ECTS per la tesi di Master in Storia dell'arte o dell'architettura.

⁵Per la distinzione tra corsi obbligatori e corsi facoltativi e per il numero di ECTS di ogni singolo corso si veda il Piano degli studi del MSTAA.

⁶Lo studente può scegliere l'ordine nel quale seguire i corsi ed effettuare lo stage.

Art. 40**Ammissione**

¹È ammesso senza riserve al ciclo MSTAA chi possiede:

- un Bachelor of Arts in Storia dell'arte (o simile);
- un Bachelor of Arts in Lingua, letteratura e civiltà italiana (con Minor e tesi in storia dell'arte o dell'architettura);
- un Bachelor of Arts in Scienze dei Beni Culturali (con tesi in storia dell'arte o dell'architettura).

²Può inoltre essere ammesso (con una possibile riduzione di crediti) chi possiede:

- un Master of Science in Architettura.

³Agli studenti in possesso di altri titoli può essere richiesto un complemento di formazione da effettuare prima o durante l'inizio del ciclo di Master.

Art. 41**Procedura d'ammissione**

¹È ammesso al MSTAA il candidato che soddisfa le seguenti condizioni:

- il rispetto dei termini e la completezza della documentazione;
- la presentazione del titolo richiesto entro la scadenza comunicata.

²Per garantire una certa omogeneità nel livello degli studenti, l'iscrizione al MSTAA richiede una verifica da parte della Direzione del Master dei corsi seguiti dai candidati.

³Le disposizioni di immatricolazione possono prevedere una tassa per la valutazione del dossier. La stessa vale come cauzione in caso d'ammissione, mentre decade in caso di rigetto o ritiro della candidatura.

⁴Il MSTAA prevede un numero massimo di iscritti.

⁵Qualora, alla data di pre-iscrizione, il numero di candidature pervenute e adempienti i requisiti previsti per l'ammissione agli studi MSTAA ecceda la capienza delle strutture e dei sussidi didattici, l'Accademia ammette agli studi di Master i candidati secondo la graduatoria stabilita.

⁶Contro la decisione in merito alla domanda d'ammissione non è data facoltà di ricorso.

Art. 42**Tesi di Master: natura e scopo**

¹La tesi di Master (30 ECTS) consiste in un saggio di carattere scientifico, svolto sotto la direzione, con funzione di relatore, di un professore o di un docente-ricercatore di uno dei corsi del MSTAA. La tesi tratta un tema scelto di comune accordo con il relatore e con il Direttore del Master.

²Lo scopo della tesi è presentare una ricerca scientifica incentrata su un argomento inerente alla storia dell'arte o dell'architettura e deve caratterizzarsi per un adeguato rigore scientifico e originalità.

Art. 43**Tesi di Master: ammissione**

¹È ammesso alla tesi di Master lo studente che soddisfa le seguenti condizioni:

- ha acquisito complessivamente un totale minimo di 75 ECTS del MSTAA;
- ha acquisito complessivamente un totale minimo di 75 ECTS così suddivisi: 45 ECTS nel Major del MSTAA + 30 ECTS nel Minor del Master in Lingua, letteratura e civiltà italiana (MLLCI) dell'USI.

Art. 44**Tesi di Master: condizioni**

¹Il titolo della tesi di Master deve essere depositato presso il Direttore del Master e il Decanato di Facoltà almeno 6 mesi prima della difesa della tesi stessa e può essere precisato con il consenso del relatore fino a un mese prima della sua difesa.

²La difesa della tesi di Master deve essere superata entro e non oltre la fine dell'ottavo semestre a partire dall'immatricolazione al programma del MSTAA.

³Il mancato rispetto dei termini implica l'esclusione dello studente dalla Facoltà.

Art. 45**Tesi di Master:
discussione**

¹La tesi di Master viene difesa dal candidato di fronte alla giuria composta dal Direttore di programma, da un co-esaminatore da lui nominato e dal relatore della tesi.

²La giuria valuta la tesi, le conoscenze acquisite dal candidato, la capacità di connetterle in ambito interdisciplinare e l'attitudine a presentare e a difendere le proprie idee.

³Se la giuria approva la tesi di Master, il candidato consegue il Diploma MSTAA (vedi Art. 47).

⁴La giuria che non approva la tesi di Master può richiedere al candidato:

- la modifica della tesi di Master in base alle osservazioni fatte (in questo caso, lo studente ha tempo tre mesi per consegnare la tesi modificata);
- di sottoporre la proposta di un altro tema e di un altro relatore entro un mese da tale richiesta (in questo caso, lo studente ha tempo sei mesi per consegnare la nuova tesi).

⁵Se il candidato non si presenta alla discussione, la sua tesi è considerata respinta e non approvata, salvo in casi di forza maggiore

Art. 46**Tesi di Master:
ripetizione**

¹Il candidato che per motivi di forza maggiore certificati e accettati dalla Direzione del Master (vedi Art. 15) non può presentarsi alla discussione della tesi di Master nella data stabilita può concordare con la Commissione una data alternativa. In caso di dubbio decide il Direttore.

²Il candidato che viene respinto per due volte alla discussione della tesi di Master non ottiene il titolo di Master of Arts in Storia e teoria dell'arte e dell'architettura.

Art. 47**Diploma MSTAA**

Il Diploma di Master of Arts in Storia e teoria dell'arte e dell'architettura viene rilasciato la prima volta nell'anno accademico 2021-2022 a ciascuno studente che, al compimento del curriculum, riporta una valutazione sintetica complessiva corrispondente al voto finale di Master:

- "summa cum laude" per una media finale superiore a 9;
- "magna cum laude" per una media finale compresa tra 8 e 9 (8 e 9 inclusi);
- "cum laude" per una media finale compresa tra 7 e 8 (7 e 8 inclusi);
- "legitime" per una media finale compresa tra 6 e 7 (6 e 7 inclusi).

Art. 48**Esclusione**

¹Viene escluso dagli studi del MSTAA lo studente che:

- non supera per tre volte un esame (vedi Art. 14, cpv. 2);
- vede respinta per due volte la propria tesi di Master (vedi Art. 46, cpv. 2).
- non discute la tesi di Master entro l'ottavo semestre a partire dalla immatricolazione al programma del MSTAA (vedi Art. 44, cpv. 2).

E. Disposizioni finali

- Art. 48 Eccezioni** ¹In caso di necessità il Consiglio dell'Accademia di architettura può derogare a questo Regolamento, ma solo in favore del candidato.
- Art. 49
Infrazioni e misure disciplinari** ¹Il Consiglio dell'Accademia può sanzionare con le misure disciplinari previste al cpv. successivo i seguenti comportamenti degli studenti:
- l'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario;
 - il ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame scritto o altro tipo di verifica delle prestazioni;
 - il plagio nella redazione di un lavoro scritto (lavoro semestrale, rapporto di stage o progetto, elaborato scritto, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi;
 - il danneggiamento a proprietà dell'Accademia o di terzi, se poste all'interno della scuola.
- ²Nei casi menzionati al cpv. 1 del presente articolo, il Consiglio dell'Accademia, svolta l'inchiesta nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:
- ammonimento;
 - annullamento dell'esame/del lavoro scritto in cui è stato constatato l'atto illecito;
 - sospensione dal semestre in corso.
- ³Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'esclusione dello studente.
- ⁴Atti illeciti di natura amministrativa sono sanzionati con misure previste dalle relative disposizioni.
- Art. 50
Contenzioso** ¹Le valutazioni d'esame, come pure, se richiesto, ogni altra decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, sono comunicate in forma scritta.
- ²Contro le decisioni degli organi d'esame, lo studente può interporre reclamo al Consiglio dell'Accademia; in caso di necessità, il Consiglio può decidere tramite la Commissione.
- ³Contro le decisioni delle facoltà lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- ⁴Reclami e ricorsi devono essere presentati per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione contestata. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino del 24 settembre 2013.
- ⁵Per i reclami non è dovuta tassa; per i ricorsi totalmente o parzialmente respinti può essere addebitata, e di regola chiesta in deposito prima della decisione, una tassa fino a CHF 500.-
- Art. 51
Entrata in vigore** ¹Il presente Regolamento entra in vigore il 20 settembre 2010.
- ²Per le norme transitorie si veda la Guida al regolamento.

Modifiche per decisione CA 13.09.2011 Gli articoli 6, 7, 8, 18, 24 e 38 Modifiche per decisione

CA 22.06.2012:

l'art.8.3 è stato soppresso.l'art.18.7 e 33a sono stati modificati. L' art.25.2 è nuovo Modifiche per decisione CA 19.06.2013: art.26.2, art.31.2 e 31.3a

Modifiche per decisione CA 23.04.2015: art.25°

Modifiche per decisione CA 14.02.2020: modifica art.1.1, art. 3.2, art. 14.2. art 18.2, 18bis, aggiunta sezione D,